



Coronavirus e Porti di Trieste e Monfalcone: misure di prevenzione

Aggiornamento 08 del 27/04/2020 ore 08:00

Con la presente Comunicazione si portano a conoscenza le Imprese e Rappresentanze all'indirizzo delle novità cogenti e di regolamentazione introdotte in materia di contenimento del contagio da COVID 19 la cui emanazione interessa anche le imprese operanti presso i Porti di Trieste e Monfalcone. Tali disposti normativi sono, in ordine di emissione:

1. Aggiornamento di data 24 Aprile 2020 del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" già sottoscritto tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9) del DPCM 11 Marzo 2020 in data 14 Marzo 2020. Tali nuove misure sono state specificamente pensate per integrare gli strumenti di prevenzione finalizzati all'avvio della ormai nota "Fase 2", ovvero quella di graduale rientro alla normalità sotto il punto di vista dei traffici commerciali, di persone, di socialità di veicolazione delle merci e di produzione di beni e servizi;
2. DPCM 26 Aprile 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"
3. Allegato n° 8 al DPCM 26 Aprile 2020 dedicato al Settore del Trasporto e della Logistica, dove vi è una sezione dedicata al "Settore marittimo e portuale";
4. Ordinanza contingibile e urgente n. 11/PC della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019".

Punti 1 e 3: Emanazione del nuovo "Provvedimento del presidente di AdSP MAO che recepisce l'aggiornamento del 24 Aprile 2020 del "Protocollo di intesa" e i contenuti della sezione dedicata al "Settore marittimo e portuale" dell'Allegato 8 al DPCM 26 Aprile 2020

Il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" datato 14 Marzo 2020 era già stato interamente recepito da AdSP MAO, integrando i requisiti contenuti per meglio consentirne l'applicazione all'interno dei Porti di Trieste e Monfalcone, attraverso l'emanazione del Provvedimento del Presidente di data 16 Marzo 2020. Parimenti, in continuità con quanto già fatto,



anche in occasione dell'aggiornamento del 24 Aprile 2020 è stata colta l'occasione per integrare il Provvedimento di data 16 Marzo con i nuovi requisiti introdotti e di revisionare i contenuti e le procedure che in parte sono state modificate attraverso la loro implementazione operativa. Per tale motivo viene emanato e pubblicizzato con la presente comunicazione il nuovo Provvedimento del presidente di AdSP MAO datato 27 Aprile 2020 che:

- a. integralmente sostituisce e aggiorna quello di data 16 Marzo 2020
- b. recepisce le peculiarità applicative introdotte dall'Allegato n° 8 del DPCM 26/04/2020 dedicato al Settore del Trasporto e della Logistica, con riferimento alla sezione "Settore marittimo e portuale".

Al fine di agevolare la lettura e verificare rapidamente quali siano i requisiti che hanno trovato modifica nel nuovo protocollo approvato tra le Parti Sociali e recepite nel "Provvedimento", gli ambiti oggetto di integrazione sono evidenziati con colore grigio. Di seguito se ne dà un commento operativo sulle principali aree tematiche di modifica.

1. In primo luogo si rende evidente che nella fase 2 le imprese dovranno eventualmente considerare il rientro – tra le loro fila – di personale che è stato contagiato dal COVID 19. Per tale motivo sono adottate e richiamate le procedure di reintegro in azienda di tale personale in collaborazione col Medico Competente.
2. Quindi sono definiti i requisiti di ripercorribilità dei contatti avuti anche tra impresa appaltatrice e appaltatore e viceversa, durante l'esecuzione di lavori, servizi o segmenti di ciclo operativo di manipolazione delle merci in ambito portuale. Per tale motivo sia l'appaltante e sia l'appaltatore dovranno conservare su appositi registri chiara identificazione di quale lavoratore ha operato dove, quando e con chi. Questo tipo di procedure diverrà indispensabile per gestire nel minore tempo possibile la eventuale messa in quarantena dei contatti a rischio avuti da un soggetto che a un certo momento dichiara la propria positività al COVID 19.
3. Viene quindi considerato l'aspetto del distanziamento interpersonale in azienda, quale fattore strategico ai fini del mantenimento dell'idoneità dei luoghi di lavoro anche in riferimento al rischio di contagio. Per tale motivo sono posti ulteriori accenni sulle misure logistiche (diversi flussi di ingresso e uscita), organizzativi (scaglionamento orari di lavoro) e infrastrutturale (barriere, divisori, strutture mobili, ripensamento degli arredi e spazi di ufficio) idonee a eliminare ulteriori canali di contagio tra dipendenti e tra dipendenti e utenti esterni / fornitori.
4. Viene considerata la dimensione aziendale rispetto agli obblighi di costituzione di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del "Protocollo di regolamentazione". Di fatto si considera che per le realtà di piccole dimensioni queste potranno accedere a procedure diverse di condivisione con i rappresentanti sindacali e dei lavoratori delle misure di



prevenzione adottate, facendo riferimento per esempio agli RLST e agli Organismi paritetici locali.

5. La distribuzione dei DPI, quali in primo luogo le mascherine per la protezione delle vie aeree, dovrà essere eseguita successivamente ad attività di formazione sul relativo corretto utilizzo e una volta definite le condizioni di utilizzo, comprese le situazioni di emergenza, tra cui l'eventuale emersione, sul luogo di lavoro, di un Soggetto contagiato che manifesta sintomi riconducibili al COVID 19.

Dal momento che, come riportato tra le premesse del "Provvedimento del Presidente", solo la completa e puntuale applicazione di tutti i requisiti previsti dal Protocollo di intesa costituisce condizione inderogabile di idoneità al proseguo delle attività economiche da parte dei soggetti autorizzati dalla Scrivente Autorità, il Nucleo Ispettivo di AdSP MAO provvederà alla conduzione di ulteriori cicli di sopralluoghi volti ad accertare la misura con cui:

- i requisiti previsti dalla 1^a edizione del protocollo d'intesa sono stati mantenuti attivi
- i nuovi requisiti previsti dalla 2^a edizione del protocollo d'intesa sono stati considerati e interpretati e di come hanno trovato efficace attuazione presso i diversi contesti aziendali.

Il "Provvedimento del Presidente AdSP MAO" del 27 04 2020 viene reso disponibile alla consultazione accedendo al sito www.porto.trieste.it al link "AVVISI".

Punto 2: DPCM 26 Aprile 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"

Come nelle precedenti Comunicazioni in materia di COVID 19 la scrivente Autorità dedica spazio alla trattazione dei soli requisiti cogenti di recente approvazione aventi applicazione e specificità anche nell'ambito dei Porti di Trieste e Monfalcone. In particolare, dalla lettura del DPCM in oggetto risultano di interesse i seguenti riferimenti:

Art. 1 Co. 1 Let. d → Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

(...)

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;



Per quanto attiene tale riferimento, AdSP MAO, dando seguito alle attività ispettive condotte e recependo le istanze pervenute da Utenti e Imprese, ha inteso regolamentare all'Interno del "Provvedimento del Presidente" all'Art. 3 Co. 10 quanto segue:

Le imprese registrate Art. 68 Cod. Nav. che operano in attività di supporto all'autotrasporto sono obbligate a informare le imprese e gli autisti circa il divieto di assembramento in ambito portuale e le misure impartite a mezzo dei flyer consegnati ai Varchi e dettagliate all'Art. 3 Co. 4 [ovvero:

- non si scenda dall'abitacolo del mezzo salvo quando strettamente necessario e quando richiesto da Autorità o dal personale di terra,
- qualora si percepiscano dei malesseri o febbre debba essere data notizia al personale medico contattando il N.U.E. 112,
- nel transito a piedi sia sempre rispettata una distanza interpersonale di almeno 2 mt,
- per assicurare l'igiene personale si acceda presso i servizi igienici localizzati nella 2^a facciata del flyer]

In caso di violazioni accertate su tale requisito sarà sospeso l'accesso al Porto all'autista interessato e, a seconda dei casi valutati, sarà sospesa l'iscrizione dell'Impresa dal Registro ex Art. 68 Cod. Nav. tenuto da AdSP MAO

Successivamente, l'Art. 2 viene dedicato alle "Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali". Qui sono ribadite le misure già previste dal DPCM del 10 Aprile 2020 e inoltre viene specificato che:

Art. 2 Co. 6 → Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Art. 2 Co. 9 → Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Viene inoltre rafforzata l'importanza dei requisiti previsti per l'efficace prevenzione in ambito aziendale della diffusione del contagio da COVID 19 inserendo il Protocollo d'intesa del 14 Marzo 2020 e aggiornato il 24 Aprile 2020 all'Allegato 06 del DPCM 24 Aprile 2020.



**Punto 4: Ordinanza contingibile e urgente n. 11/PC della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019”.**

Come nelle precedenti Comunicazioni in materia di COVID 19 la scrivente Autorità dedica spazio alla trattazione dei soli requisiti cogenti di recente approvazione aventi applicazione e specificità anche nell’ambito dei Porti di Trieste e Monfalcone. In particolare, dalla lettura dell’Ordinanza in oggetto risulta di preminente interesse il punto 3 nel quale il Presidente della Regione ordina

che siano consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi e individualmente dai proprietari per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria.

Per quanto attiene alle attività imprenditoriali che saranno riaperte nell’ambito del demanio portuale di Trieste e di Monfalcone è evidente che lo svolgimento di tali esercizi risulta sottomesso all’obbligo dell’osservanza di tutte le misure di prevenzione definite nel “Provvedimento del Presidente di AdSP MAO” del 27 Aprile 2020 e che le stesse saranno rese oggetto di sistematica verifica e controllo “sul campo” a opera del personale del Nucleo Ispettivo della scrivente Autorità. Sulla natura di dettaglio dei controlli svolti si rimandano le imprese all’indirizzo alla lettura del “Modello di verifica” allegato alla Comunicazione n° 06 del 01/04/2020 reperibile all’indirizzo www.porto.trieste.it al link “AVVISI”. In aggiunta a quanto identificato nel Modello menzionato sarà accertato che i gestori dei cantieri di diportistica e punti di rimessaggio mettano a disposizione dei propri Clienti opportuni dispenser di gel idroalcolico per la sanificazione delle mani e tengano dei registri in grado di identificare i Soggetti privati che hanno avuto accesso alle aree di competenza al fine di garantire l’eventuale tracciabilità dei contatti nel caso dell’emersione di casi di positività al COVID 19.

Si allega: **Provvedimento del Presidente AdSP MAO del 27 04 2020 di recepimento del Protocollo di intesa delle parti sociali per le misure di contrasto alla diffusione del COVID 19 nell’ambito dei luoghi di lavoro siglato il 24 04 2020.**